



# COMUNE DI MOLOCHIO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

## **REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con Del. CC n. 43 del 29/11/2017

## **INDICE**

**ART. 1 - OGGETTO**

**ART. 2 – DEFINIZIONI**

**ART. 3 – ATTI PROPEDEUTICI ALLA RISCOSSIONE COATTIVA**

**ART. 4- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO**

**ART. 5 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE**

**ART. 6 – DILAZIONE DI PAGAMENTO**

**ART. 7 - RICHIESTE DI SGRAVIO/ RIMBORSO**

**ART. 8 - DISCARICO PER CREDITI INESIGIBILI**

**ART. 9 - NORME FINALI**

**ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE**

## **ART. 1 - OGGETTO**

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, di qualsiasi natura, successive alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero del credito comunale mediante riscossione coattiva.
- 2) La riscossione coattiva può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 ovvero a mezzo ruolo coattivo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 (Capo II Riscossione Mediante Ruoli), fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
- 3) La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.
- 4) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **ART. 2 – DEFINIZIONI**

- 1) Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - “Regolamento”: il presente regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;
  - “entrate tributarie”: le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria istituite ed applicate in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a future leggi;
  - “entrate non tributarie”: tutte le entrate patrimoniali di diritto pubblico e le entrate patrimoniali di diritto privato non aventi natura tributaria.
  - Per “entrate patrimoniali di diritto pubblico” si intendono tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (es. COSAP – Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canoni demaniali, oneri urbanistici, tariffe dei servizi a domanda individuale quali rette asili nido, servizi sociali, educativi e scolastici, trasporto, tariffe della luce votiva, etc.) e le sanzioni amministrative. Per “entrate patrimoniali di diritto privato” si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato del comune (es. canoni di locazione, canone idrico).

## **ART. 3 – ATTI PROPEDEUTICI ALLA RISCOSSIONE COATTIVA**

- 1) Per le entrate tributarie l'ingiunzione deve essere preceduta, di norma, dalla notifica dell'atto impositivo (avviso di accertamento), che, divenuto definitivo, costituisce titolo propedeutico

idoneo alla riscossione coattiva. L'ingiunzione può comunque essere preceduta dalla notifica di un sollecito di pagamento per favorire il versamento bonario.

- 2) Per tutte le altre entrate del Comune, di diritto pubblico e privato, l'ingiunzione deve essere preceduta, di norma, da un'intimazione di pagamento notificata con raccomandata A/R ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile.

#### **ART. 4- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO**

- 1) Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/intimazione di cui al precedente articolo 2, ovvero scaduto il termine per il pagamento degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali, il Responsabile del credito comunale fornisce al Responsabile della riscossione coattiva i dati relativi alle posizioni debitorie in stato di morosità affinché lo stesso proceda all'attivazione della riscossione coattiva.
- 2) Il Responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento, il quale è sottoscritto dallo stesso Responsabile, anche con le modalità previste dall'articolo 1, comma 87 della legge n. 549 del 1995 o dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993.
- 3) Con l'ingiunzione di pagamento vengono chiesti al debitore, oltre al pagamento degli importi di cui all'atto di sollecito/intimazione o all'atto di accertamento relativo ai tributi comunali, anche gli interessi calcolati al tasso legale, il rimborso di una quota delle spese amministrative sostenute dall'Amministrazione quantificate in misura pari al 2 per cento dell'importo dovuto dal contribuente oltre alle spese di notifica dell'ingiunzione da definire con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
- 4) Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.
- 5) L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.
- 6) Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per crediti da recuperare di importo inferiore ad euro 20,00 intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.

#### **ART. 5 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE**

- 1) In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento, il Responsabile della riscossione coattiva adotta le azioni cautelari/esecutive previste dalla normativa:
  - **Esecuzione forzata dei beni immobili, mobili e crediti** ex art. 5 e ss. del T.U. approvato con il citato r.d. n. 639/1910 o secondo le disposizioni di cui al titolo II del DPR 602/1973 ove compatibili ai sensi dell'art. 4 comma 2 sexies e seguenti della l. 265/2002 e dell'art. 36 della legge 31/2008 e dell'art. 7 comma 2 lettera gg. quater della l. 106/2011 come modificato dall'art. 4 bis L. 214/2011.
  - **fermo amministrativo dei beni mobili registrati** (veicoli, ecc.) ai sensi dell'art. 86 del DPR 29/09/1973 n. 602 – o all'**iscrizione di ipoteca** sugli immobili ai sensi dell'art. 77

del DPR 602/1973 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 lettera gg-quater della l. 106/2011 come modificato dall'art. 14-bis l. 214/2011.

- 2) La scelta delle azioni cautelari e/o esecutive da esperire per il recupero del credito, sarà effettuata tenendo prevalentemente in considerazione il criterio del costo/beneficio secondo i seguenti parametri: - tipologia del credito - importo del credito - costo e tempi delle procedure cautelari ed esecutive - eventuale contenzioso in atto e possibilità di soccombenza - solvibilità del debitore.
- 3) Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all'Ufficiale della Riscossione.
- 4) In caso di accertata impossibilità o non convenienza al recupero del credito sulla base dei parametri anzi citati l'ufficio/sportello dedicato alla riscossione coattiva del credito dovrà fornire ad ogni responsabile dell'entrata con cadenza semestrale o diverso termine stabilito dal responsabile medesimo, un elenco di tutti i crediti per i quali si è ritenuto di non proseguire nell'attività di recupero.
- 5) Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute anche per la difesa legale.
- 6) In caso di attivazione delle procedure cautelari e esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di due punti percentuali.

#### **ART. 6 – DILAZIONE DI PAGAMENTO**

- 1) Il Responsabile della Riscossione Coattiva su richiesta dell'interessato, concede, tramite apposito provvedimento, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue, secondo il seguente schema:
  - fino a € 100,00 nessuna rateizzazione
  - da € 100,01 a € 200,00 fino a 2 rate mensili
  - da € 200,01 a € 500,00 fino a 5 rate mensili
  - da € 500,01 a € 1.000,00 fino a 10 rate mensili
  - da € 1.000,01 a € 2.500,00 fino a 18 rate mensili
  - da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino a 24 rate mensiliL'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
- 2) La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata.
- 3) Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
- 4) Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione.
- 5) Nel caso in cui al medesimo contribuente o ai componenti dello stesso nucleo familiare siano contestualmente notificate più ingiunzioni di pagamento relative a debiti diversi ai fini della determinazione del numero massimo di rate concedibili si tiene conto dell'ammontare complessivo delle ingiunzioni notificate.

- 6) In casi particolari ed eccezionali, qualora sussistano elementi meritevoli di tutela, la Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Servizio cui fa capo l'entrata da recuperare, può disporre il pagamento del debito in un numero di rate superiore a quello stabilito dal precedente comma 1.

#### **ART. 7 - RICHIESTE DI SGRAVIO/ RIMBORSO**

- 1) Le richieste di sgravio/rimborso della somma oggetto di ingiunzione sono presentate all'Ufficio dedicato alla riscossione coattiva e vengono istruite dall'ufficio medesimo.
- 2) L'Ufficio preposto redige una proposta di provvedimento motivato di accoglimento e/o di diniego dello sgravio/ rimborso e lo invia al contribuente mediante raccomandata A.R o altra modalità di notifica entro 30 gg dalla richiesta.
- 3) I tempi procedurali ante indicati possono subire modificazioni in aumento qualora le istanze di sgravio/rimborso dovessero pervenire molto numerose o qualora dovessero richiedere un'istruttoria più complessa. In tali casi il provvedimento finale dovrà essere inviato al contribuente entro 90gg. dalla data di presentazione dell'istanza. Le richieste di sgravio non interrompono i termini per ricorrere. In caso di affidamento a soggetto esterno del servizio di riscossione coattiva o di segmenti del medesimo, l'Ufficio preposto alla riscossione dovrà attenersi alle disposizioni contrattuali con particolare riferimento al capitolato speciale d'appalto.

#### **ART. 8 - DISCARICO PER CREDITI INESIGIBILI**

- 1) L'ufficio dedicato alla riscossione coattiva, comunica nel corso dell'anno al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria dell'ente l'elenco delle ingiunzioni i cui crediti sono risultati inesigibili o per i quali non si è proceduto nell'attività di recupero, nonché quello riferito ai soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali.

#### **ART. 9 - NORME FINALI**

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2) È fatta salva l'applicazione della normativa vigente in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/73 per i procedimenti in corso alla data di approvazione del presente regolamento.

#### **ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.